



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 1, comma 183 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO il decreto n. 83473 del 01.08.2014 e in particolare l'articolo 2 che determina i criteri di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente;

VISTO il decreto 86969 del 09.01.2015;

VISTI gli accordi intervenuti in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 22.07.2014 e 02.09.2014 relativo alla società PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2014 al 31.08.2014, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22.07.2014, in favore di un numero massimo di n. 72 lavoratori, della società PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ, dipendenti presso le sedi di:

- **Regione Lazio** – *sede di Roma*: n. 24 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore con contratto *part-time* al 53%;
- **Regione Marche** *sede di Ancona*: n. 4 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore con contratto *part-time* al 50%;
- **Regione Puglia** – *sedi di Brindisi, Lecce e Taranto*: n. 9 lavoratori di cui n. 7 con contratto *part-time* al 50%;
- **Regione Veneto** – *sedi di Mestre, Treviso e Padova*: n. 14 lavoratori di cui n. 6 con contratto *part-time* al 50% e n. 1 con contratto *part-time* al 63%;
- **Regione Lombardia** – *sede di Milano*: n. 6 lavoratori;
- **Regione Campania** – *sedi di Napoli e Salerno*: n. 10 lavoratori di cui n. 2 con contratto *part-time* al 50%;
- **Regione Umbria** - *sede di Perugia*: n. 1 lavoratore;
- **Regione Friuli Venezia Giulia** – *sedi di Pordenone e Tavagnacco (UD)*: n. 4 lavoratori.

I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi con le seguenti modalità:

- **Regione Lazio** – *sede di Roma*: n. 11 lavoratori sospesi a zero ore senza rotazione, n. 13 lavoratori con riduzione oraria media del 23% senza rotazione;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

- **Regione Marche** - *sede di Ancona*: n. 4 lavoratori con riduzione oraria media del 23% senza rotazione;
- **Regione Puglia** – *sedi di Brindisi, Lecce e Taranto*: n. 2 lavoratori sospesi a zero ore senza rotazione, n. 7 lavoratori con riduzione oraria media del 23% senza rotazione;
- **Regione Veneto** – *sedi di Mestre, Treviso e Padova*: n. 8 lavoratori sospesi a zero ore senza rotazione, n.6 lavoratori con riduzione oraria media del 23% senza rotazione;
- **Regione Lombardia** – *sede di Milano*: n. 6 lavoratori con riduzione oraria media del 23% senza rotazione;
- **Regione Campania** – *sedi di Napoli e Salerno*: n. 4 lavoratori sospesi a zero ore senza rotazione, n.6 lavoratori con riduzione oraria media del 23% senza rotazione;
- **Regione Umbria** - *sede di Perugia*: n. 1 lavoratore sospeso a zero ore senza rotazione;
- **Regione Friuli Venezia Giulia** – *sedi di Pordenone e Tavagnacco (UD)*: n. 1 lavoratore sospeso a zero ore senza rotazione, n. 3 lavoratori con riduzione oraria media del 23% senza rotazione.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.07.2014 al 31.08.2014 per n. 23 lavoratori e per il periodo dal 26.08.2014 al 31.08.2014 per n. 1 lavoratore.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 121.061,22 (centoventunomilasessantuno/22).

**ART.2**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 e dell'articolo 2 del decreto n. 83473 del 01.08.2014, è autorizzata, per il periodo dal 01.09.2014 al 30.11.2014, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02.09.2014, in favore di un numero massimo di n. 56 lavoratori, della società PIEMME S.p.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ, dipendenti presso le sedi di:

- **Regione Lazio** – *sede di Roma*: n. 18 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore con contratto *part-time* al 53%;
- **Regione Marche** *sede di Ancona*: n. 4 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore con contratto *part-time* al 50%;
- **Regione Puglia** – *sede di Lecce*: n. 7 lavoratori di cui n. 5 con contratto *part-time* al 50%;
- **Regione Veneto** – *sede di Mestre*: n. 10 lavoratori di cui n. 4 con contratto *part-time* al 50% e n. 1 con contratto *part-time* al 63%;
- **Regione Lombardia** – *sede di Milano*: n. 6 lavoratori;
- **Regione Campania** – *sedi di Napoli* : n. 8 lavoratori di cui n. 1 lavoratore con contratto *part-time* al 50%;



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- **Regione Friuli Venezia Giulia** – sedi di Pordenone e Tavagnacco (UD): n. 3 lavoratori.

I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi con le seguenti modalità:

- **Regione Lazio** – sede di Roma: n. 5 lavoratori sospesi a zero ore senza rotazione, n.13 lavoratori con riduzione oraria media del 23% a rotazione;
- **Regione Marche** - sede di Ancona: n. 4 lavoratori con riduzione oraria media del 23% a rotazione;
- **Regione Puglia** – sede di Lecce : n. 7 lavoratori con riduzione oraria media del 23% a rotazione;
- **Regione Veneto** – sede di Mestre: n. 4 lavoratori sospesi a zero ore senza rotazione, n.6 lavoratori con riduzione oraria media del 23% a rotazione;
- **Regione Lombardia** – sede di Milano: n. 6 lavoratori con riduzione oraria media del 23% a rotazione;
- **Regione Campania** – sedi di Napoli: n. 2 lavoratori sospesi a zero ore senza rotazione, n. 6 lavoratori con riduzione oraria media del 23% a rotazione;
- **Regione Friuli Venezia Giulia** – sedi di Pordenone e Tavagnacco (UD): n. 3 lavoratori con riduzione oraria media del 23% a rotazione.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per n. 11 lavoratori per il periodo dal 01/09/2014 al 30/11/2014.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 105.237,33 (centocinquemiladuecentotrentasette/33).

Codice Fiscale: 08526500155

Matricola INPS: 7038232849/14

Pagamento diretto: NO

**ART. 3**

L'onere complessivo, pari ad euro 226.298,55 (duecentoventiseimiladuecentonovantotto/55), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 4**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 08/06/2015

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Pier Carlo Padoan